



## **Proposta di modifica n. 22.0.5 (testo 3) al DDL n. 1766**

### **22.0.5 (testo 3)**

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Perilli](#), [Accoto](#), [Marcucci](#), [Manca](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Unterberger](#), [Steger](#)

*All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:*

«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da Covid.19. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dalla dotazione iniziale di 12 milioni di euro. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti per l'attuazione delle procedure di inoltro delle domande la ripartizione e le modalità di erogazione del fondo di cui al presente articolo».